COMUNE DI GIARRATANA

PROVINCIA DI RAGUSA

OGGETTO: Procedura negoziata relativa all'appalto dei lavori di Valorizzazione, fruizione e messa in sicurezza dell'Ipogeo di Calaforno. Terzo intervento". C/G: 76070418D0.

VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA EX ART. 97 DEL D.LGS. 50/2016

Il giorno ventitrè del mese di novembre dell'anno 2018 alle ore 9.00, nei locali dell'Ufficio Gare di via XX Settembre, 84, sono presenti l'Ing. Biagio Alderisi, R.U.P. e Dirigente del 2° settore e il Sig. Cappello Francesco, Segretario verbalizzante, dipendenti dell'ente in servizio presso il 2° Settore,

Premesso che:

- a) nella seduta del 10 ottobre 2018 si è proceduto all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai partecipanti ammessi alla gara in oggetto;
- b) che in quella sede si è dato conto che l'offerta dell'impresa prima in graduatoria è risultata anormalmente bassa e che dalle giustificazioni presentate è risultata incongrua;
- c) con lettera prot. n. 9227 del 05/11/2018 sono state richieste dal RUP, alla ditta seconda in graduatoria, ai sensi dell'art. 97, comma 1, D.Lgs. 50/2016, le spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nell'offerta e quindi i necessari chiarimenti e precisazioni scritte, in modo analitico, in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti.
- Il R.U.P. accerta che la documentazione giustificativa è pervenuta entro il termine stabilito nella lettera di richiesta documenti sopracitata e cioè il 19/11/2018 prot. n. 9748.

Prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dal concorrente, il Responsabile del Procedimento, sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile di margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- il D.lgs. 50/2016 precisa che le spiegazioni sul prezzo proposto possono riferirsi a:
 - l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
 - le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata dalle voci di prezzi più significativi che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto

- ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni offerte dal concorrente qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dai concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Ricordato e tenuto presente quanto sopra, il Responsabile del Procedimento procede quindi all'analisi della documentazione presentata.

Il R.U.P. inizia ad esaminare la documentazione ricevuta: la gestione aziendale è svolta direttamente dal titolare dell'impresa sia per la parte tecnica che per la parte amministrativa per cui le spese generali incidono per il 5% sull'importo contrattuale e un utile d'impresa pari al 17,54%. Viene evidenziata la voce del costo del personale in particolare viene ridotta la spesa dell'operaio specializzato da €/h 27,89 a €/h 20,54 e quella dell'operaio qualificato da €/h 25,90 a €/h 19,53; Dopo attenta lettura il R.U.P. decide di richiedere ulteriori delucidazioni a giustificazione della spesa per il costo del personale.

Alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta, e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dispone la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul profilo del committente della Stazione Appaltante http://www.comunegiarratana.gov.it

IL R.U.P. Ing. Biagio Alderisi

Sig. Cappello Francesco (Segretario Verbalizzante)